



**COMUNE DI CISTERNINO**  
**Provincia di Brindisi**

SERVIZI DEMOGRAFICI

**Regolamento per la celebrazione dei matrimoni e della  
costituzione delle unioni civili**

Deliberazione C.C. N° 46 del 29.11.2016

## **Art. 1 - Oggetto e finalità del Regolamento**

Il presente Regolamento disciplina la celebrazione dei matrimoni e la costituzione delle unioni civili sul territorio del Comune, nel rispetto della normativa vigente ed in conformità di quanto previsto dagli artt. 106 e segg. del codice civile.

## **Art. 2 - Luogo di celebrazione e costi**

La celebrazione del matrimonio e la costituzione dell'unione civile sono attività istituzionali gratuite quando vengono svolte durante il normale orario di lavoro (dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 12.30 e il giovedì pomeriggio dalle ore 16.00 alle ore 18.00) nell'Ufficio del Sindaco o nell'Ufficio di Stato Civile.

A richiesta degli interessati, la celebrazione del matrimonio e la costituzione dell'unione civile possono aver luogo negli immobili comunali individuati con delibera della Giunta Comunale, così come allestite.

La celebrazione dei matrimoni e la costituzione delle unioni civili nei luoghi di cui al precedente comma sono assoggettati al pagamento degli importi stabiliti con la deliberazione che disciplina l'utilizzo degli immobili comunali.

Per i matrimoni e le unioni civili celebrati e costituite nell'Ufficio del Sindaco o nell'Ufficio di Stato Civile fuori del normale orario di lavoro sopra riportato sarà dovuta la somma forfettaria di € 80,00 a titolo di rimborsi per consumi e lavoro straordinario del personale dipendente impegnato nel servizio.

Al fine di rendere effettiva la prenotazione della sala, i richiedenti entro 15 giorni dalla prenotazione, dovranno consegnare all'Ufficio Stato Civile la ricevuta di avvenuto pagamento per l'importo della relativa tariffa; in caso di disdetta, l'importo versato non sarà restituito qualora non pervenga almeno 3 giorni prima lavorativi.

La visita delle sale potrà essere effettuata da parte dei richiedenti previo appuntamento.

Non è consentita la celebrazione in luoghi diversi da quelli sopra riportati se non per quanto previsto dall'art. 110 del codice civile (*“se uno degli sposi per infermità o altro impedimento giustificato all'ufficio dello stato civile, è nell'impossibilità di recarsi nella Casa Comunale, l'Ufficiale si trasferisce con il Segretario e quattro testimoni, nel luogo in cui si trova lo sposo impedito*) e dall'art. 3, comma 6, del DPCM n.144 del 23 luglio 2016 (*“Se una delle parti, per infermità o per altro comprovato impedimento, è nell'impossibilità di recarsi alla casa comunale, l'ufficiale si trasferisce nel luogo in cui si trova la parte impedita e, ivi, alla presenza di due testimoni, riceve la dichiarazione costitutiva di cui al presente articolo*). In questo caso la celebrazione è gratuita.

## **Art. 3 – Prescrizioni per l'utilizzo della sala**

Ai nubendi e alle parti dell'unione civile è consentito di arricchire con arredi e addobbi (a propria cura e spese) il luogo prescelto per la celebrazione del matrimonio o per la costituzione dell'unione civile previo accordo con l'Ufficio dello stato civile.

Al termine della cerimonia è obbligo dei nubendi e delle parti dell'unione provvedere tempestivamente a far risistemare la sala così come concessa, rimuovendo quanto sia stato collocato per l'occasione.

Il Comune di Cisternino si intende sollevato da ogni responsabilità legata alla custodia degli arredi e addobbi temporaneamente depositati dai nubendi e dalle parti dell'unione civile all'interno delle strutture comunali.

E' assolutamente vietato gettare o lanciare riso, coriandoli, confetti o altro materiale all'interno della sala utilizzata per la cerimonia..

Nel caso si verificano danneggiamenti alle strutture concesse per la celebrazione del matrimonio e per la costituzione dell'unione civile, l'ammontare degli stessi, salvo identificazione del diretto responsabile, sarà addebitata ai nubendi e alle parti dell'unione previa relazione dell'Ufficiale dello stato civile che ha assistito alla cerimonia.

#### **Art.4 - Giornate ed orario della celebrazione e costituzione**

La celebrazione dei matrimoni e la costituzione delle unioni civili hanno luogo in via ordinaria dal lunedì al venerdì negli orari indicati nell'art. 2. Nelle giornate di sabato e domenica la celebrazione del matrimonio o la costituzione dell'unione potranno avvenire negli orari di seguito specificati:

	Mattina	Pomeriggio
Sabato	11.00 – 12.30	16.00 – 18.00
Domenica	11.00 - 13.30	16.00 – 18.00

Non si possono celebrare matrimoni e costituire unioni civili durante le seguenti festività e ricorrenze civili e religiose:

- 1 Gennaio
- Pasqua e il Lunedì dell'Angelo
- 25 Aprile
- 1 Maggio
- 2 Giugno
- Festa del Santo Patrono, come individuata da un decreto del Sindaco
- 1 Novembre
- 8 e 25 Dicembre

La celebrazione dei matrimoni e la costituzione delle unioni civili è inoltre sospesa il venerdì e il sabato antecedenti le consultazioni elettorali, nonché il lunedì successivo.

#### **Art. 5 - Funzioni**

I matrimoni e le unioni civili sono celebrati e costituiti di norma dal Sindaco o dall'Ufficiale di Stato Civile.

Il Sindaco può delegare le funzioni di Ufficiale dello stato civile al Vice Sindaco, agli Assessori, ai Consiglieri Comunali, al Segretario Generale e ai cittadini italiani che abbiano i requisiti per l'elezione a Consigliere Comunale, come previsto dall'art. 1, comma 3, del DPR 396/2000, dichiarati dalla persona celebrante mediante sottoscrizione di una dichiarazione sostitutiva di certificazione resa ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000.

Qualora i nubendi o le parti dell'unione intendano far celebrare il loro matrimonio o costituire l'unione civile a cittadino/a italiano/a, gli stessi dovranno presentare richiesta scritta indirizzata al Sindaco, almeno 15 giorni prima della data fissata per il matrimonio per la costituzione dell'unione.

Una volta ricevuta la documentazione di cui ai precedenti commi il Sindaco delega le funzioni, per la celebrazione o la costituzione dell'evento specifico, alla persona richiesta che dovrà sottoscrivere per accettazione.

Il Sindaco o il suo delegato, nel celebrare il matrimonio o costituire l'unione civile, deve indossare la fascia tricolore come previsto dall'art. 70 del DPR 396/2000.

## **Art. 6 - Matrimonio e unione civile su delega**

Nel caso in cui nessuno dei nubendi sia residente nel comune di Cisternino, il matrimonio sarà celebrato su delega di altro Comune.

In questo caso i nubendi dovranno produrre all'Ufficio di stato civile almeno 15 giorni dalla data di celebrazione, la seguente documentazione:

- delega ex art. 109 del c.c. del Comune di residenza
- fotocopia dei documenti di identità dei nubendi
- fotocopia dei documenti di identità dei due testimoni
- indicazione del regime patrimoniale prescelto su apposito modello predisposto dall'ufficio.

## **Art. 7 - Matrimonio e costituzione dell'unione civile con l'ausilio di interprete**

Nel caso i nubendi, le parti dell'unione, i testimoni o solo uno di essi siano cittadini stranieri, devono dimostrare all'Ufficiale dello stato civile di comprendere la lingua italiana. Qualora dimostrassero il contrario dovranno avvalersi di un interprete, così come previsto dagli artt. 13 e 66 del D.P.R. 396/2000; l'interprete sarà individuato dagli stessi nubendi e dalle pari dell'unione civile ed eventuali compensi sono a carico dei medesimi. L'interprete individuato dovrà manifestare la propria disponibilità ad assumere l'incarico, anche mediante pec, all'Ufficiale dello stato civile almeno 15 giorni prima della celebrazione del matrimonio o della costituzione dell'unione civile.

Lo stesso inoltre, munito di un documento in corso di validità, dovrà sottoscrivere un apposito verbale di nomina comprensivo di giuramento.

## **Art. 8 - Entrata in vigore**

Il presente Regolamento entra in vigore decorsi i termini di pubblicazione della deliberazione di approvazione.

## **Art. 9 - Invio al Prefetto**

Copia del presente Regolamento viene inviata al Prefetto al fine dell'espletamento delle funzioni di vigilanza previste dall'art. 9, comma 2, del D.P.R. 396/2000, così come richiesto con circolare Ministeriale 7 giugno 2007, n. 29

## **Art. 10 - Norme transitorie e finali**

Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, trovano applicazione:

- Il Codice Civile
- il D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267
- il D.P.R. 3 novembre 2000 n. 396
- lo Statuto Comunale.